

Roma,

**ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA
PIAZZA DEL GESU' 49
00186 ROMA (RM)**

Prot.

***OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-55/2018
Associazione/Ordine ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Codice Fiscale 02088180589
Istanza presentata il 21/09/2018***

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DM del 03/08/2017, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Con la presente istanza di consulenza giuridica ABI - Associazione Bancaria Italiana - chiede un parere in ordine all'interpretazione della disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica (ACE) con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 5, comma 8, lettera a), del DM 3 agosto 2017, la quale dispone, tra l'altro, l'irrilevanza - ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 - delle riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Con riferimento ai derivati di negoziazione e ai fini della corretta quantificazione

dell'ammontare da assoggettare a sterilizzazione, ABI chiede di confermare che nella determinazione dell'ammontare delle riserve in questione, non debba farsi riferimento ai soli plusvalori lordi relativi agli strumenti finanziari derivati, bensì alla loro valutazione netta, vale a dire ai plusvalori assunti al netto dei minusvalori, quindi, chiede di confermare che l'importo da sterilizzare sia pari alla somma algebrica (se positiva) delle plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione rilevate "sull'intero portafoglio".

Per ciò che concerne i derivati di copertura, essendo la stessa relazione illustrativa al DM ACE a stabilire che la sterilizzazione opera limitatamente all'eventuale eccedenza netta tra le oscillazioni positive dei derivati e quelle negative del sottostante, l'istante chiede di confermare che, in linea con quanto prospettato in merito ai derivati di negoziazione, sia corretto compensare l'eccedenza di cui trattasi con l'eventuale eccedenza di segno opposto che si manifesta quando le oscillazioni negative di un derivato sono superiori alle oscillazioni positive del sottostante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante:

- per quanto riguarda i derivati di negoziazione - è corretto sterilizzare un importo pari alla somma algebrica (se positiva) delle plusvalenze e delle minusvalenze da valutazione rilevate sull'intero portafoglio;
- nel caso di operazioni di copertura di fair value (c.d. "fair value hedge"), andrebbero considerate tutte le relazioni di copertura per le quali le oscillazioni di fair value del derivato di copertura superano, in valore assoluto, le oscillazioni di fair value dello strumento coperto, limitando cioè la sterilizzazione alla sola valutazione della parte inefficace dei derivati di copertura.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5, comma 8, lettera a), del DM 3 agosto 2017, prevede che "Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 le riserve formate con utili: a) derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati".

La norma, pertanto, esclude espressamente dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Nella relazione di accompagnamento al D.M. 3 agosto 2017 si chiarisce che la previsione in commento si è resa necessaria alla luce delle modifiche dell'articolo 6 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio delle imprese (soggetti OIC).

In particolare l'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile prevede che gli utili imputati al conto economico rivenienti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati detenuti per finalità di negoziazione e, nel caso di operazioni di copertura di fair value (c.d. "fair value hedge"), la parte di utili eccedente quella necessaria per compensare le variazioni negative di fair value degli elementi coperti, non sono distribuibili e vanno, pertanto, accantonati in apposita riserva patrimoniale.

La citata relazione di accompagnamento al DM ACE precisa che "in considerazione del fatto che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche di bilancio di copertura e dal regime di

disponibilità ACE delle riserve stesse. Va da sé, quindi, che tale previsione è rilevante anche per i soggetti IAS/IFRS adopter".

Per i soggetti OIC si tratta di poste "irrilevanti" poiché di natura valutativa e non distribuibili ai soci. Tale "irrilevanza" (come sopra precisato) si applica anche ai soggetti IAS in ottemperanza al principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione della disciplina agevolativa tra soggetti IAS adopter ed imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Il suddetto principio, peraltro espressamente menzionato anche nella relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012, è stato applicato alle ipotesi di acquisto di azioni proprie, di emissione di warrant e di obbligazioni convertibili che vedevano coinvolti i soggetti IAS adopter, uniformando il relativo trattamento ai fini ACE a quello giuridico-formale applicato dai soggetti OIC adopter.

Ciò posto, sia con riferimento ai derivati di negoziazione, che ai derivati di copertura di fair value hedge, nei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità non si rinvencono precipue indicazioni in merito alla circostanza che la riserva di utili derivanti dalla loro valutazione al fair value debba essere determinata come somma algebrica delle plus/minusvalutazioni di tutti i detti derivati o se debba essere formata solo da quelli che presentano plusvalutazioni.

In assenza di indicazioni contabili che chiariscano le modalità di quantificazione della riserva di utili in esame, nel presupposto che la riserva stessa accolga, in virtù di una corretta contabilizzazione, gli utili "netti" (differenza, se positiva, delle plus/minusvalutazioni esaminando l'intero portafoglio) si ritiene - sia per quanto riguarda i derivati di negoziazione che per le operazioni di copertura di fair value - di poter fare riferimento alla "valutazione netta" degli strumenti finanziari derivati al fine di determinare l'utile non rilevante come variazione positiva di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), DM 3 agosto 2017.

In considerazione del principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione della disciplina agevolativa tra soggetti IAS adopter ed imprese che redigono il

bilancio in base ai principi contabili nazionali si ribadisce che l'interpretazione fornita trova applicazione anche per i soggetti IAS.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonino Di Geronimo

(firmato digitalmente)